



Ferrovie dello Stato  
UA 9/5/2011  
FS-DCRUO-RIPLVA0011\VP2011  
V0000098



*Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione*  
Relazioni Industriali e Politiche del Lavoro  
Relazioni Sindacali e Associtative

**FILT-CGIL**  
Via G. B. Morgagni, 27  
00161 ROMA

**FIT-CISL**  
Via Musa, 4  
00161 ROMA

**UILTRASPORTI**  
Via di Priscilla, 101  
00199 ROMA

**FAST-Ferrovie**  
Via Prenestina, 170  
Sc. B Int. 2  
00176 ROMA

**UGL-Trasporti**  
Viale R. Margherita, 269  
Sc. A Int. 2  
00198 ROMA

**Or.SA**  
Via Magenta, 13  
00185 ROMA

**Oggetto: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS - Incompatibilità prevista dall'art. 12, comma 1, dell'allegato C all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009 – Delibera del Comitato Amministratore del Fondo n. 96 del 28 aprile 2011.  
(Allegato n. 1)**

Con riferimento a quanto in oggetto, trasmettiamo copia della Deliberazione n. 96 del Comitato Amministratore del Fondo di Sostegno (All. 1), con cui lo stesso Comitato ha fornito le proprie determinazioni in merito ad:

1. attività lavorativa prestata in regime di incompatibilità di cui all'art.12, comma 1, del Regolamento del Fondo;
2. attività in concorrenza.

In particolare sul punto 1) la delibera chiarisce che l'attività lavorativa prestata in regime di incompatibilità di cui all'art.12, comma 1, del Regolamento del Fondo, deve essere intesa come qualsiasi attività prestata durante il periodo di fruizione dell'assegno straordinario, in proprio o per interposta persona, a favore di soggetti che svolgono attività, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro alle cui dipendenze prestava servizio il dipendente.


Inoltre, sul punto 2), la delibera spiega che per attività in concorrenza deve intendersi quella svolta direttamente o a favore di soggetti e imprese che operano nel settore dei trasporti (in particolare nel trasporto ferroviario) oltre che le attività di fornitura di beni e servizi ad imprese del medesimo settore.

La delibera evidenzia infine che, secondo quanto disposto dall'art.12, comma 1, la violazione del divieto di svolgere un'attività in concorrenza determina l'incompatibilità tra attività lavorativa e fruibilità dell'assegno straordinario, con conseguente sospensione dello stesso e del versamento della relativa contribuzione correlata a decorrere dall'inizio dell'attività in concorrenza. Il lavoratore decade dal diritto di ricevere tale prestazione qualora non adempia all'obbligo di comunicare tempestivamente l'insorgere di situazioni di incompatibilità al proprio ex datore di lavoro e al Fondo.

Anche in considerazione delle indicazioni fornite dal Comitato Amministratore del Fondo, si è ritenuto opportuno trasmettere alle vostre Segreterie i contenuti della delibera n.96 al fine di fornirne ampia diffusione anche presso le vostre strutture territoriali.

Cordiali saluti

Stefano Savino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Savino', with a long horizontal flourish extending to the right.

**FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A  
SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL  
PERSONALE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**

DELIBERAZIONE N. 96

Oggetto: Assegni straordinari di sostegno al reddito. Incompatibilità prevista dall'art. 12, comma 1, dell'Allegato C all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009.

**IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL  
PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL  
REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE  
SOCIETÀ DEL GRUPPO FS**

Seduta del 28 APR 2011

- **Visto** il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo del 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
- **Visto** l'accordo, sottoscritto in data 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli

Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- **Visto** il DM 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;
- **Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo FS;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **Visto** l'art. 12, co. 1 e 2, del Regolamento del Fondo che disciplina il regime di incompatibilità dell'assegno straordinario con i "redditi da lavoro dipendente o autonomo (*..omissis..*), derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato";
- **Considerata** la necessità di individuare un criterio interpretativo al fine di orientare le scelte operate dai lavoratori collocati nelle prestazioni straordinarie, tutelandone professionalità e potenzialità reddituali e, al contempo, di salvaguardare l'economicità posta alla base degli interventi del Fondo di sostegno per rispondere a situazioni di crisi e ristrutturazione delle imprese del Gruppo FS;
- **Ritenendo** altresì necessario definire principi che il Comitato Amministratore deve applicare nella valutazione delle istanze che dovessero essere sottoposte all'esame dello stesso in merito a fattispecie di incompatibilità dell'assegno straordinario;

## **DELIBERA**

- che per attività lavorativa prestata in regime di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 1, del Regolamento del Fondo, deve intendersi qualsiasi attività prestata durante il periodo di fruizione dell'assegno straordinario in proprio, anche sotto forma d'impresa, ovvero per interposta persona, quale socio, lavoratore subordinato, autonomo o collaboratore a favore di soggetti che

svolgono attività, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro presso cui prestava servizio il lavoratore;

- che per attività in concorrenza debba intendersi: quella svolta da soggetti e imprese operanti nel settore del trasporto, ed in particolare nell'ambito del trasporto ferroviario, nonché le attività di fornitura di beni e servizi ad imprese del medesimo settore;
- che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, la violazione del divieto di svolgere un'attività in concorrenza determina l'incompatibilità tra attività lavorativa e fruibilità dell'assegno straordinario, con conseguente sospensione, a far tempo dall'inizio dell'attività in concorrenza, dell'assegno straordinario e del versamento della relativa contribuzione correlata; il lavoratore beneficiario dell'assegno straordinario, decade definitivamente da tale prestazione qualora non ottemperi all'obbligo di comunicare tempestivamente l'insorgere di situazioni d'incompatibilità - ai sensi dell'art. 12, comma 8, del Regolamento del Fondo - al proprio ex datore di lavoro ed al Fondo;
- di fornire la più ampia diffusione tra le imprese ed i lavoratori occupati presso le imprese destinatarie delle prestazioni del Fondo, del contenuto della presente delibera, dando mandato al Presidente di trasmettere la stessa per la sua applicazione alla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS.

Il Segretario  
( Veronica Chiodini )

*Veronica Chiodini*

Il Presidente  
( Claudio Guaitoli )

*Claudio Guaitoli*

*CG*  
Per copia conforme all'originale